

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1575-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1974

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1975 (V. Stampato n. 3158)

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1975*

Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della Guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbia-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

no superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della Guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 2.

L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'articolo 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Al concorso possono essere ammessi:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età,entino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;

2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana. Sono parificati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

stato di celibe o vedovo, e comunque senza prole;

statura non inferiore a metri 1,65;

buona condotta civile e morale;

diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I concorrenti per il contingente di mare debbono essere in possesso di uno dei diplomi di qualifica specificati nel bando di concorso;

assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se minorenni. Per coloro i quali sono già arruolati nella Guardia di finanza si prescinde da tale assenso.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Identico:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 35° anno di età,entino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa;

2) *identico:*

cittadinanza italiana;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

soppresso.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

bita nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3.

Nel bando di concorso, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

il numero dei posti da mettere a concorso distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dal precedente articolo 2 per l'ammissione al concorso, nonché dei titoli indicati dal successivo articolo 9;

le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

la composizione della commissione esaminatrice;

i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove di esame, della visita medica e degli accertamenti relativi all'idoneità psico-attitudinale di cui al successivo articolo 4.

Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 3.

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

la composizione della commissione esaminatrice, nonché la composizione delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale;

identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica. Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza l'accertamento è limitato alla esistenza di infermità invalidanti in atto.

L'aspirante riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamenti psico-attitudinali di idoneità al servizio quale sottufficiale nella Guardia di finanza.

Il giudizio espresso in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso.

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale.

Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.

Art. 6.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e di due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Identico.

Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 3; quello espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'articolo 4 e che abbia superato la prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove previste dall'articolo 5 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 6, integrata da un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *d*) dell'articolo 9.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Identico.

La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera *c*) dell'articolo 9.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.

Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi;

c) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50 ventesimi per ogni classe superata;

d) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50 ventesimi per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1 ventesimo per voto superiore a 15 ventesimi;

e) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

soppressa;

c) *identica:*

identico;

1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi;

d) *identica:*

identico;

identico;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerienza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

La maggiorazione indicata alla lettera c) non è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

Il Ministro delle finanze approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.

Entro venti giorni dall'inizio del corso alievi sottufficiali, il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

identico;

identico;

identico;

identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico:

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:

ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza:

se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanziari dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza perdono il grado;

se provenienti dagli allievi finanziari, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo.

Art. 11.

Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso.

Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono deter-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico;

identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

minate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.

Art. 12.

Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinuncia.

Sono rinviati dal corso d'autorità gli allievi sottufficiali che:

a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.

Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, però, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo è adottato con decreto del Ministro delle finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Essi non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.

Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza.

Art. 14.

Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere.

Art. 15.

Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento.

Il Comandante generale della Guardia di finanza, sentita la Commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i più me-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalità stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno dieci ventesimi nella prova scritta.

Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1.

Art. 16.

La nomina a vicebrigadiere decorre:

1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;

2) per gli appuntati nominati a norma del precedente articolo 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento.

Art. 17.

Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 18.

È conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

1) agli appuntati, purchè abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 32 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Art. 19.

Gli appuntati che cessino dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali.

Art. 20.

Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro 6 mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di età relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento.

Per detti militari la nomina a vicebrigadiere decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

Identico:

1) *identico;*

2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'età di 33 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21.

Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi.

Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente articolo 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel 3° e nel 4° anno successivo.

Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1° luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento vengono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

Identico.